



*Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti*

D.M. n.

- VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 106 paragrafo 2, 107 e 108;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare l'art. 16 e l'art. 17;
- VISTE la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02), la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 2012/C 8/03) e la decisione della Commissione europea riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);
- VISTO l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio decreto oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i principali aeroporti nazionali, in conformità alle conclusioni della Conferenza di servizi prevista dal comma 2 dello stesso articolo ed alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

- VISTO l'art. 1 commi 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle funzioni in materia di continuità territoriale alla Regione Autonoma della Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico della medesima Regione;
- VISTO il protocollo di intesa per la continuità territoriale aerea da e per la Sardegna tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e la Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010;
- VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 61 del 13 marzo 2013, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa a decorrere dal 27 ottobre 2013;
- VISTO l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Autonoma della Sardegna del 2 dicembre 2011, n. 25 (Norme per la copertura finanziaria della continuità territoriale aerea) e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'art. 1, comma 35, della legge del 21 gennaio 2014, n. 7 della Regione stessa;
- VISTE le note n. 4769 e n. 2311 rispettivamente del 5 luglio e del 5 dicembre 2016 con le quali il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha convocato per il 19 luglio e il 21 dicembre 2016 la Conferenza di servizi con il compito di definire nuovi oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per la Regione Sardegna in conformità al regolamento (CE) n. 1008/2008;
- VISTI i relativi verbali datati 19 luglio e 21 dicembre 2016, da cui risulta che le parti hanno ridefinito i parametri su cui articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa fissandone la decorrenza a far data dal 27 ottobre 2017;
- VISTO il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 100 del 2 maggio 2017, recante l'imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Cagliari-Roma Fiumicino e viceversa, Cagliari-Milano Linate e



viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa a decorrere dalla data del 9 novembre 2017;

VISTA

la nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n.7866 del 10 agosto 2017 con la quale sono stati comunicati gli esiti delle gare pubbliche europee, ai sensi dell'art. 16 paragrafi 9 e 10 e art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008, per la gestione in esclusiva dei servizi aerei di linea sulle rotte assoggettate ad oneri di servizio pubblico ai sensi decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche;

VISTO

il decreto ministeriale 13 ottobre 2017, n. 469 che, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, limitatamente alle rotte Cagliari – Roma Fiumicino e viceversa e Cagliari – Milano Linate e viceversa, differisce al 9 giugno 2018 l'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico di cui al citato decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche;

VISTA

la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna prot. n.1711 del 20 ottobre 2017 con la quale, viene rappresentata la posizione assunta dalla Commissione europea che, con nota dell'11 ottobre 2017, riguardo al regime di imposizione di oneri di servizio sulle rotte da e per la Sardegna dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia, disposti con il citato DM n.91/2017, ha rilevato una non conformità al Regolamento CE n.1008/2008, che implicherebbe verosimilmente l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 18 del sopra richiamato Reg. CE n.1008/2008 e l'applicazione delle norme europee in materia di aiuti di stato, con la conseguente necessità di recuperare gli aiuti incompatibili correlati alle compensazioni finanziarie pagate ai vettori aerei interessati;

CONSIDERATO

che la Regione Sardegna, nel prendere atto della comunicazione della Commissione europea soprarichiamata, ha comunicato di avere in corso l'adozione degli atti di revoca delle aggiudicazioni delle gare relative alle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa;

CONSIDERATO

che nella medesima nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 20 ottobre 2017 si richiede, al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto aereo sulle rotte in questione, e nel contempo assicurare la connettività territoriale della Sardegna, nelle more della definizione di una nuova imposizione di oneri di servizio pubblico, la proroga dell'attuale regime di imposizione di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche;



RAVVISATA la necessità, pertanto, di far cessare gli effetti del regime onerato imposto con decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche;

CONSIDERATA altresì la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea regolari e continuativi tra gli scali di Alghero, Cagliari e Olbia e gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate;

VALUTATA la necessità di mantenere il regime onerato di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche;

DECRETA:

Art. 1

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale 23 marzo 2017, n. 91 e successive modifiche e, conseguentemente, permangono gli effetti del decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 61 e successive modifiche fino all'entrata in vigore della nuova imposizione di oneri di servizio pubblico in via di definizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it e su quello della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

Roma,


Graziano Delrio

